

REGIONE SICILIANA

Comune di PIRAINO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale

29 del Reg.del 23/11/2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione della figura di Ispettore per la Tutela Ambientale.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTITRE'** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 19:15 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, nella seduta che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME Nome	PRESENTE	ASSENTE
MIRAGLIOTTA MARIA	X	
BARRESI CRISTIAN DANIELE	X	
SPANO' BASCIO GIUSEPPE BIAGIO	X	
CONDIPODARO MARCHETTA CONO CALOGERO	X	
SERRAINO MIDDIO TERESA	X	
PETRUZZO NOEMI	X	
MASTI BLANKA	X	
CONDIPODERO MARCHETTA NADIA	X	
CIPRIANO SALVATORE	X	
FOTI CUZZOLA ANTONINO		X (giustificato)
MADDALENA MARIA TERESA	X	
SAGGIO GIUSEPPA	X	X (giustificato)
TOTALE	10	2

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.), i signori Consiglieri:

Assegnati n. 12

Presenti n.10

In carica n. 12

Assenti n. 2

- Presiede la D.ssa Maria Miragliotta nella sua qualità Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. Pietro Manganaro
- Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta
- Sono presenti: Sindaco e assessori F. Venuto e Truglio C.;

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione della figura di Ispettore per la Tutela Ambientale.

Il **Presidente** passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno, invitando il Sindaco a relazionare.

Il **Sindaco** relaziona in merito, leggendo la proposta di deliberazione. Aggiunge che il Regolamento è a disposizione dei cittadini da giorni, essendo stato approvato da tempo dalla Giunta Comunale; evidenzia al contempo che il Regolamento chiarisce la figura dell'ispettore ambientale, come stabilito dal dlgs 152/2006, per un migliore controllo del territorio, potendo essere incaricati sia dipendenti comunali, che del gruppo di protezione civile o associazioni presenti nel territorio che sottoscrivono una convezione. Tali figure saranno formate dal comandante della Polizia Municipale, con valutazione finale e conseguente rilascio di attestato ad hoc da parte del Sindaco, che però potrà revocare quanto lo ritiene opportuno.

Una disquisizione nata in fase di preposizione del Regolamento era se permettere alla figura, prevista ad oggi in un solo comune Siciliano (Torrenova), di assumere tutta una serie di competenze, di cui all'art. 5 comma 2, quali elevazione di contravvenzioni o al contrario rendere la possibilità di effettuare esclusivamente delle segnalazioni.

Ovviamente tali soggetti saranno dotati di un tesserino che li contraddistingue, potranno intervenire in merito a disfunzioni nella raccolta, con funzioni sanzionatorie, sempre sotto la guida del Comandante della Polizia Municipale, o essere utilizzati per il problema degli incendi, facendo delle ronde ecc. Inoltre la figura potrà servire per un maggiore controllo, atteso che dall'inizio dell'anno prossimo si conta di avviare il servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. Pertanto togliendo i cassonetti dal territorio, con il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" che si pensa di attuare, si potrà conoscere da quale famiglia proviene il rifiuto, abbassando in tal modo la produzione del materiale in discarica, come avvenuto nel comune di Brolo che ha avuto una riduzione sensibile del costo di conferimento in discarica, che incide per circa il 40% del costo totale. Per tali motivazioni si ipotizza una campagna d'informazione per sensibilizzare e rendere edotti i cittadini.

Conclude ricordando che in tal modo il piano d'intervento dovrebbe ridursi, con un servizio migliore, per cui l'ispettore ambientale, adeguatamente formato, potrà svolgere un ruolo importante.

Il Cons. Maddalena evidenzia che tale provvedimento, sicuramente, rientra nel quadro di un'amministrazione attenta all'ambiente ed al decoro urbano. Difatti un costante monitoraggio potrebbe rendere il paese pulito e decoroso; tale ruolo è quindi importante unitamente al processo di sensibilizzazione del territorio. Invero sarebbe auspicabile che, in prima fase, tale figura funga da affiancamento ai cittadini ed all'amministrazione, in modo che venga accettata la funzione e l'importanza della collaborazione.

Ciò nonostante, come gruppo, hanno riscontrato delle lacune nel Regolamento, in quanto non si evince il numero dei soggetti che si formeranno, se uno o di più, il modo in cui verranno svolti i corsi, se vi sono costi per l'Ente o per i soggetti, chi verrà scelto, come partecipare e soprattutto che tipo di riferimento avrà nei confronti del territorio. Per tali motivazioni si astengono anche se riconoscono l'importanza della figura.

Il Cons. Cipriano chiarisce che per la raccolta differenziata, chi ha avuto esperienza sa bene che i costi non sempre diminuiscono, ma sicuramente ci sarà un vantaggio ambientale, anche se costerà di più.

Il Cons. Condipodaro Cono rappresenta che nel merito la figura è innovativa e importante per la cittadinanza. Evidenzia al contempo la necessità di evolversi e recuperare il ritardo sulla raccolta differenziata, informando comunque i cittadini.

Fa presente però che i cittadini dei paesi vicini, sotto gli occhi di tutti, depositano i rifiuti nei cassonetti del Comune di Piraino. Pertanto si auspica che al più presto vengano rimossi i cassonetti, visto che da tre mesi circa, il gettito dei rifiuti è aumentato per tale motivo.

Evidenzia che la figura dell'ispettore ambientale dovrà essere preliminarmente di prevenzione, ma se il cittadino non recepisce il rispetto delle regole, dovrà sanzionare, per il rispetto dell'ambiente. Conclude rilevando che il regolamento è completo e che degli aspetti attuativi se ne occuperà l'amministrazione comunale.

Il Sindaco, per chiarire i rilievi posti, fa presente che non è stato fissato il numero degli ispettori in quanto si vuole capire la risposta dei cittadini, che il corso sarà gratuito e verrà svolto dal comandante di Polizia Municipale, quindi a costo zero sia per l'Ente che per le figure.

Considerato che si può passare alla votazione della proposta in atti debitamente munita dei pareri favorevoli dei funzionari competenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta agli atti della seduta avente per oggetto: " **Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione della figura di Ispettore per la Tutela Ambientale** "

- **Consiglieri presenti e votanti 10 ;**
- Con voti favorevoli n.8, astenuti n. 2 (Cipriano e Maddalena), espressi dai presenti e votanti nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata superiore proposta.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere a votazione per l'immediata esecutività della presente deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la superiore proposta ,

Consiglieri presenti e votanti 10 ;

Con voti favorevoli 8, astenuti n.2 (Cipriano e Maddalena), espressi dai presenti e votanti nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

DI RENDERE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
F.to Barresi Cristian Daniele

Il Presidente
F.to Maria Miragliotta

Il Segretario Comunale
F.to Dr.P.Manganaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

Il sottoscritto segretario, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online il giorno 06 DIC 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto
F.to Tolci A

Il Segretario
F.to P.Manganaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale
Dr.P.Manganaro

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile dell'Area

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per
uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il.....

REGIONE SICILIANA

3

Comune di PIRAINO (Citta' Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 03 del 16 NOV 2017 / Area Vigilanza

N. 35 del 11.11.2017 /Reg.Gen.

PRESENTATA DA: AREA DI VIGILANZA -

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE PER LA TUTELA AMBIENTALE COMUNALE.

ESITO DELLA PROPOSTA APPROVATA

SCRUTATORI

ASSENTI

D FORTI CUBO LA ANTONIO
U SAGGIO GIUSEPPA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 23-11-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE PER LA TUTELA AMBIENTALE COMUNALE.

Premesso:

- Che questo Comune persegue la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia riferita ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, del controllo sulle modalità di conferimento dei rifiuti, sul deposito, sulla gestione, sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'art. 174, del trattato dell'Unione Europea, regola la politica della comunità in materia ambientale;
- Che con deliberazione della Giunta Municipale N° 222 del 10/10/ 2017 è stato approvato il Regolamento comunale per l'attività di vigilanza dell'ispettore per la tutela ambientale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati degli utenti;

Considerato

- Il suddetto regolamento deve essere sottoposto anche all'approvazione del Consiglio Comunale;

Preso Atto

- che è stata predisposta da Responsabile dell'area di Vigilanza una proposta di "Regolamento per l'attività di vigilanza dell'ispettore per la tutela ambientale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati degli utenti", composta da n. 16 articoli, formulata in osservanza degli Artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44, 117, commi 1 e 3 della Costituzione Italiana e del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt.7 e 42 del D: Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Per tutto quanto precede

PROPONE


- 1)Di approvare** il Regolamento comunale per l'attività di vigilanza dell'ispettore per la tutela ambientale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati degli utenti, che si compone di N° 16 articoli, nel testo riportato in allegato al presente atto;
- 2)Di dare atto** che il presente regolamento dispiega la propria efficacia il giorno successivo l'esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Piraino;
- 3)Di individuare** ai sensi dell'Art. 107, comma 3, lettera C del D: Lgs. N° 267 del 18.08.2000 il Responsabile dell'Area di Vigilanza, Comandante della P.M. Scaffidi Lallaro Antonino, quale Responsabile Procedimento;
- 4)Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

~ Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione di 1° livello "Provvedimenti" – sez. 2° livello Provvedimenti organi indirizzo- politico, denominazione "Delibere di Consiglio".-

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



IL PROPONENTE




PARERI

sulla proposta di deliberazione avanti riportata presenta da _____

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 lett.i) art.1), co.1.)
come modificato ed integrato dall'art.12 della l.r. n.30/2000, e ss.mm. e ii. si esprime parere
_____ in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Li, _____

Il Responsabile del servizio interessato



Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 lett.i) art.1), co.1.)
, come modificato ed integrato dall'art.12 della l.r. n.30/2000, e ss.mm. e ii. si esprime parere
FAVORVEL in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;

Li, 16/11/2017

Il Responsabile dell'area economico finanziaria

RESPONSABILE AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
(Fag. Carmelo ZEUS)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.189 della l.r. 16/63 , 55 della l. 142/90
recepita con l.r. n.48/91 e ss.mm. e ii. e art. 13 l.r. n.44/91;

la spesa di € _____, di cui alla sopra riportata proposta trova la seguente
copertura:

Il Responsabile dell'area economico finanziaria

Li _____

Non si esprime parere tecnico finanziario, in quanto la presente proposta non ha rilevanza contabile.

Li, .../.../...

Il Responsabile del servizio interessato

Regolamento per l'attività di vigilanza dell'ispettore per la tutela ambientale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati degli utenti

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori per la tutela ambientale a cui conferire compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio.

2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni; dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.

3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato sulla base delle esigenze future dell'Ente Comune e alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.

4. L'attività di vigilanza, di cui al comma 1, viene istituita al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

5. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori per la tutela ambientale, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

ISPETTORE PER LA TUTELA AMBIENTALE: figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare, sanzionare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente;

PROPRIETA' DEL RIFIUTO: il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;

ABBANDONO DEI RIFIUTI: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;

UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;

RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;

CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

ISOLA ECOLOGICA STRADALE O DI PROSSIMITA': raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti.

STAZIONE ECOLOGICA: centro di raccolta comunale o intercomunale costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 3 – Percorso istitutivo e attuativo

- a) L'istituzione degli Ispettori per la tutela ambientale è disciplinata ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento che prevede, altresì, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento della loro attività.
- b) La nomina e l'attribuzione agli Ispettori per la tutela ambientale delle mansioni di cui all'art. 5, comma 2 potranno essere disposte solo ed esclusivamente dal Comune con provvedimento del Sindaco.

Art. 4 – Requisiti richiesti

1. I soggetti a cui riconoscere la qualifica di Ispettore per la tutela ambientale dovranno far parte del personale comunale, essere appartenenti al gruppo comunale di protezione civile o ad associazioni con le quali il comune stipulerà apposita convenzione.
2. I suddetti soggetti dovranno altresì aver frequentato il corso di formazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. I soggetti di cui al comma 1 dovranno altresì presentare idoneità psicofisica rispetto al ruolo da ricoprire, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e misure di prevenzione.

Art. 5 – Competenze dell'Ispettore per la tutela ambientale

1. L'attività dell'Ispettore per la tutela ambientale è volta a garantire l'igiene ambientale e a monitorare nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti, in uno specifico quadro di presidio territoriale, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle Ordinanze comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.
2. Le competenze dell'Ispettore per la tutela ambientale possono ricondursi alle seguenti mansioni:
 - a. Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui al comma 1 ed all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito dal Comune e offerto dal Gestore del servizio, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni delle prescrizioni regolamentari;
 - b. Constatazione, applicazione delle sanzioni e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni delle disposizioni degli atti di cui al comma 1;
 - c. Controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - d. Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
 - e. Controllo sull'evasione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o sulla corretta denuncia o dichiarazione dei dati relativi al computo della stessa tariffa;
 - f. Rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore;
 - g. Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
 - h. Comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza della Città Metropolitana di Messina, previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
 - i. Informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero definiti dal Comune e offerti dal Gestore, ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore;
 - j. Promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore.
3. A seguito dell'emanazione del provvedimento del Sindaco del Comune, che ne determinerà l'attribuzione di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale, gli Ispettori per la Tutela Ambientale agiranno con poteri di constatazione, applicazione delle sanzioni e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
5. Il Comune provvederà alla predisposizione della modulistica utile per svolgere l'attività di constatazione, sanzione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni di cui al comma precedente.
6. Per quanto concerne gli aspetti organizzativi dell'attività degli Ispettori per la tutela ambientale, si rinvia all'art. 7.

Art. 6 – Doveri dell'Ispettore per la tutela ambientale

1. L'Ispettore per la tutela ambientale nell'espletamento delle proprie funzioni deve:
 - a. Controllare secondo quanto definito nell'ambito delle proprie competenze all'art. 5, comma 2, gli utenti relativamente

- alle modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, dalle Ordinanze comunali in materia e dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;
- b. Controllare che il servizio venga svolto dal Gestore secondo quanto definito nell'ambito delle proprie competenze;
 - c. Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi previsti dall'eventuale ordine di servizio predisposto dal Comandante della polizia Municipale, ovvero da figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori per la tutela ambientale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - d. Operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - e. Compilare il rapporto di servizio ed i verbali di , sanzione e riferimento che dovranno essere trasmessi al Corpo di Polizia Municipale del Comune;
 - f. Indossare durante il servizio idoneo abbigliamento distintivo ed esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri;
 - g. Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - h. Informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale circa le violazioni riscontrate sul territorio e di competenza della Città Metropolitana di Messina secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
 - i. Rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi.
2. È fatto assoluto divieto all'Ispettore per la tutela ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comandante della Polizia Municipale ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori per la tutela ambientale, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.

Art. 7 – Modalità di svolgimento dell'attività dell'Ispettore per la tutela ambientale

- 1. Nello svolgimento delle loro funzioni gli Ispettori per la tutela ambientale dovranno rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2. La durata della loro attività nel Comune è subordinata al termine o a quanto previsto nel provvedimento di nomina del Sindaco.
- 3. Gli Ispettori per la tutela ambientale potranno svolgere la loro attività secondo quanto previsto nel presente Regolamento, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali e di dipendenti del Comune a ciò abilitati con apposito provvedimento del Sindaco.
- 4. Nella fase iniziale dell'attività degli Ispettori per la tutela ambientale potranno essere privilegiati gli interventi di prevenzione e informazione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti che siano causa di situazioni oggettivamente intollerabili.
- 7. Per l'effettuazione degli accertamenti e per l'irrogazione delle sanzioni si procederà secondo quanto previsto agli artt. 10 e 11.

Art. 8 – Corso di formazione base e aggiornamenti

- 1. Il personale del Comune, del gruppo comunale di protezione civile o facenti parte di associazioni da adibire al servizio di Ispettore per la tutela ambientale sarà sottoposto ad un corso di formazione professionale di base.
- 2. Il corso inizialmente sarà caratterizzato da una formazione di base che dovrà vertere sulle seguenti materie:
 - a. Nozioni sullo status dell'Ispettore per la tutela ambientale;
 - b. La comunicazione e gli aspetti relazionali dell'attività di controllo;
 - c. Regolamenti e ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
 - d. Sistema delle sanzioni amministrative;
 - e. Elementi di diritto amministrativo;
 - f. Elementi della normativa ambientale e sui reati ambientali;
 - g. Esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento;

Art. 9 – Nomina dell'Ispettore per la tutela ambientale

- 1. Al termine del corso il Sindaco con proprio provvedimento dispone la nomina dei soggetti facenti parte del personale del Comune o appartenenti al gruppo comunale di protezione civile o facenti parte di associazioni con le quali verrà stipulata apposita convenzione, che rivestiranno il ruolo di Ispettori per la tutela ambientale.
- 2. Solo a seguito della nomina gli Ispettori per la tutela ambientale riceveranno idoneo abbigliamento e il tesserino di riconoscimento e l'eventuale documento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f. che dovranno portare con sé durante il

servizio.

Art. 10 – Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni

1. Gli Ispettori per la tutela ambientale svolgeranno la loro attività secondo quanto stabilito dall'art. 6.
2. Gli Ispettori per la Tutela Ambientale opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La collaborazione del Corpo di Polizia Municipale di cui al comma 2 consisterà:
 - a. nell'affiancamento degli Ispettori per la tutela ambientale nello svolgimento dell'attività di controllo;
 - b. nel coordinamento con gli Ispettori per la tutela ambientale dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;
 - c. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Municipale;
 - d. nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate e comunicate con congruo anticipo dal Consorzio.
4. Gli Ispettori per la Tutela Ambientale provvederanno a constatare, sanzionare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica di cui all'art. 5, comma 5.

Art. 11 – Procedura amministrativa e contenzioso

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.
2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione, applicazione delle sanzioni e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore per la tutela ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.
3. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in materia d'imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.
4. Tutte le segnalazioni che perverranno agli Uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che rientrano nella competenza della Città Metropolitana di Messina, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Municipale.
5. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza della Città Metropolitana di Messina.

Art. 12 – Riservatezza e privacy nell'attività dell'Ispettore ambientale

1. Gli Ispettori per la Tutela Ambientale sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006 e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli Ispettori per la tutela ambientale si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

Art. 13 – Qualità di pubblico ufficiale

1. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del provvedimento comunale di cui all'art. 3, comma 5 l'Ispettore per la tutela ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.
2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore per la tutela ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.
3. In relazione a tale veste giuridica consegue:
 - a. L'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;

- b. La qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
- c. L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d. La possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- e. La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica."

Art. 14 – Inquadramento del servizio di Ispettori per la tutela ambientale nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti e doveri del Comune

1. L'attività svolta dagli Ispettori per la tutela ambientale è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione dei rifiuti urbani; i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza del Comune sono definiti in via generale dal presente Regolamento

Art. 15 – Durata, sospensione e revoca dell'incarico

1. La durata dell'incarico degli Ispettori per la tutela ambientale potrà essere determinata dal Sindaco con il provvedimento di nomina.
2. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore per la tutela ambientale e di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
3. Il Sindaco, previa istruttoria da parte di un ufficio competente del Comune, potrà disporre, a seguito delle segnalazioni di cui al comma precedente o per qualsiasi violazione della eventuale Convenzione sottoscritta con le associazioni di volontariato, o dei Regolamenti e delle leggi vigenti da parte degli Ispettori della tutela ambientale, la sospensione dell'attività anche a tempo indeterminato con proprio provvedimento.

Art. 16 – Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio online del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione.